

ATTO DI AVVISO PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza all'Ordinanza n.1525-2024 resa dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE TERZA BIS

NEL RICORSO RG. 7516-2019

Il sottoscritto Avv. Angelo COPPOLA, del Foro di Nola, c.f. CPPNGL67D24I073V, PEC: avvocatoangelocoppola@pec.it, con studio ed domicilio eletto a Palma Campania (Na) in Via Marconi, 3, c con il presente atto dà seguito all'Ordinanza n.1525-2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, pubblicata in data 14 marzo 2024, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, impugnate con ricorso numero di registro generale 7516 del 2019, ed integrato da motivi aggiunti, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'Ordinanza n.1525-2024 emesse dal medesimo Collegio.

In ottemperanza alla quale si indicano i seguenti dati:

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DEL REGISTRO GENERALE DEL RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis / N.R.G. del ricorso 7516-2019.

2. NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

Parte ricorrente: Mariaelena TOSI

Amministrazioni intime: (i) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi, Ministero dell'Istruzione e del Merito), in persona del Ministro p.t.; (ii) Commissione Giudicatrice per il Concorso per Dirigenti Scolastici indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017; (iii) la Sottocommissione Giudicatrice n.29 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DDG n. 1259 del 23.11.2017);

3. GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ED UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

a) con il ricorso principale:

A- del Decreto n. 395 del 27 marzo 2019, emesso dal MIUR – Dipartimento per il sistema educativo e formazione, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei partecipanti ammessi alle prove orali del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. per il personale scolastico del MIUR n. 1259 del 23

novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017, nel quale non compare il nominativo della prof.ssa Tosi;

B- del verbale n. 4 del 26 febbraio 2019, redatto dalla 29^a Sottocommissione giudicatrice per il concorso per dirigenti scolastici indetto con il suddetto D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, e della allegata scheda riepilogativa riferita alla prof.ssa Maria Elena Tosi, comunicati alla medesima in data 8 maggio 2019 a seguito di formale istanza di accesso, dal quale si apprendeva il totale del punteggio conseguito ed i totali parziali delle prove scritte;

C- del verbale d'aula del 18.10.2018 redatto presso l'Istituto tecnico-industriale statale "Ettore Conti", Via Angelo de Vincenti, 11, in Milano;

D- degli atti di indizione e disciplina del citato concorso e, in particolare:

D.1- del D.D.G. MIUR n. 1256 del 23.11.2017, pubblicato su G.U. n. 90 del 27.11.2017, di indizione del concorso;

D.2- del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 41127 del 18.9.2018, recante «Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata» del concorso in parola, nelle rispettive parti in cui non disciplinano le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della "prova scritta computerizzata" e, in ogni caso, nelle rispettive parti in cui non forniscono istruzioni circa il funzionamento del software, attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indicano/chiariscono la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una, ovvero di stoppare lo scorrere del tempo in caso in cui occorra riscrivere il testo delle domande non salvate;

E- della nota MIUR n.24589 del 22 maggio 2019, di ripresa dell'iter concorsuale con l'esame orale dei candidati che hanno superato la prova scritta (all.7)

F- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

b) con i motivi aggiunti:

G- il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori e del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'8.8.2019 prot. U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali, nonché degli eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dai singoli vincitori;

H- il provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n.138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta

chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove; l- il decreto Direttoriale del MIUR n. 2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari, nella parte in cui vengono indicati i nominativi dei componenti le sottocommissioni, per la cui riconosciuta incompatibilità è intervenuta la sentenza del Tar Roma n. 8655-2019;

J- il verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali d'insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria;

K- tutti gli atti successivi, pregressi e connessi non conosciuti al momento.

SUNTO DEI MOTIVI

- del ricorso principale:

A. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLE ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO DE QUO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON ASSICURA L'UTILIZZO DI SOFTWARE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE DE QUA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

La ricorrente ritiene che la mancata ammissione alle prove orali sia dipesa da un palese difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati in occasione dello svolgimento della prova scritta di cui alla procedura selettiva indetta con DDG per il personale scolastico del MIUR n.1259 del 23.11.2017.

Il quale software non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata nelle istruzioni impartite ai candidati ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava un apposito pulsante con la dicitura <salva>.

La ricorrente è stata tratta in errore dall'insufficienza delle istruzioni somministrate e dalla carenza del software utilizzato, in quanto il termine "conferma", come è noto, non significa salvataggio della risposta e per di più l'uso della congiuntiva "e" seguita dal verbo "procedi", lascia(va) intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva, ma non per operare il salvataggio della precedente.

Come già sentenziato dal TAR Roma, su questione analoga a quella in esame [ove le istruzioni operanti per quel concorso MIUR, sono sovrapponibili a quelle che sono state in uso nel concorso de quo], le modalità operative sopra individuate, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento". (Tar Lazio – Roma, sent. n.2513/2017).

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 DELLA L.N. 241/1990 E S.M.I.. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER FALSO RISPETTO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELLA C.D. PAR CONDICIO.

La ricorrente aveva riposto affidamento nella possibilità che i suoi elaborati potessero essere *ritrovati* all'interno del sistema di video scrittura, al pari di quanto sarebbe avvenuto, se si fossero utilizzate le tradizionali modalità cartacee di svolgimento della prova scritta. In tal ultimo caso, basti osservare le maggiori garanzie che la concorrente avrebbe goduto, perché, come la giurisprudenza ha, a tal riguardo, confermato più volte, la Commissione esaminatrice, nell'espletamento della correzione, è tenuta ad estendere il proprio esame anche alla minuta consegnata, se questa si fosse presentata sufficientemente ordinata e con elementi contenutistici non confliggenti con la <bella copia>, che si sostanzino in svolgimenti più approfonditi della traccia assegnata.

Il principio, così elaborato in seno alle modalità tradizionali di somministrazione delle prove scritte, ben può, invero, attagliarsi anche riguardo ad un procedimento tenuto con modalità telematiche, rispetto al quale sempre il TAR Roma ha osservato che la PA, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e della sua efficienza (art. 97 Cost), da un lato, è tenuta a predisporre strumenti informatici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa; dall'altro, la stessa deve prevedere procedure amministrative parallele di tipo tradizionali ed attivabili in caso di emergenza, ovvero in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti.

Nel caso in esame, è, pertanto, fondato l'assunto che l'Autorità procedente, prima di pervenire alla determinazione di esclusione impugnata avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio, sostanziantesi nella richiesta alla ricorrente di *integrare* l'elaborato risultato incolpevolmente carente, al fine di poter esprimere la compiuta valutazione richiesta dallo stesso Bando concorso.

- dei motivi aggiunti:

I- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ ECCEPITI CON L'ATTO INTRODUTTIVO, CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI INTEGRALMENTE.

La ricorrente impugna gli atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, tra cui il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale *de qua*, ritenendoli nulli, *in primis*, per illegittimità dovuta ai motivi già esposti nel ricorso principale, che qui si riportano sinteticamente, i quali, seppur riguardanti la fase del concorso concernente la prova scritta sostenuta dalla ricorrente, si riverberano sulle successive fasi concorsuali (prova orale), alle quali la ricorrente medesima non ha partecipato.

II- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER L'OPERARE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N. 8655-2019 TAR ROMA, RELATIVAMENTE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, TRA GLI ALTRI, DELL'ART.16 D.M. N.138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE, CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

La ricorrente impugna il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale *de qua*, in quanto, altresì, viziato, in via derivata, in ragione dell'intervenuta declaratoria di nullità della medesima ed intera procedura selettiva da parte della sentenza n.8655, pronunciata il 2 luglio 2019.

Sostiene la ricorrente che i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto - Commissioni nominate sono da ritenersi illegittimi, in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione, che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati, **secondo quanto statuito dalla predetta pronuncia**, da un organo illegittimamente costituito.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) ha comportato inevitabilmente che l'illegittimità del primo si sia ridonata sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

III- ILLEGITTIMITÀ AUTONOMA PER ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. RISPETTO AL DECRETO IMPUGNATO ED AGLI ATTI INDICATI IN EPIGRAFE.

La ricorrente, infine, impugna, il decreto con i motivi aggiunti, nonché gli atti sopra emarginati, ritenendolo ulteriormente viziato, in via autonoma, in ragione della palese violazione della natura di "collegio perfetto" della Commissione Centrale avutasi in occasione della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, al termine della quale la Commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte. In tale occasione era, infatti, necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo, tra l'altro, prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video.

Orbene, dall'allegato verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli, e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di Sottocommissioni la cui presenza era obbligatoria e fondamentale. Risulta assente anche un componente della Sottocommissione 2 della Calabria, Giuseppe Giardino e della n.17 Porf. Folco Ferretti.

La loro assenza rende nulla la riunione e tutte le successive operazioni concorsuali.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.

I soggetti controinteressati dall'eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti sono individuati in quei candidati risultati idonei e vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, di cui all'elenco graduato allegato al relativo Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco medesimo degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017.

5. INDICAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti attraverso le modalità note sul sito medesimo.

6. INDICAZIONE ORDINANZA ED AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

7. TESTO INTEGRALE.

a- ricorso introduttivo

b- motivi aggiunti